

**L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2.  
assegnazione di un contributo di euro 157.115,22  
all'Ente gestore della scuola dell'infanzia di Banco -  
Casez, Comune di Sanzeno, per interventi  
sull'immobile.**

**Det. n. 113 del 26/11/2015**

**L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2. assegnazione di un contributo di euro 157.115,22 all'Ente gestore della scuola dell'infanzia di Banco - Casez, Comune di Sanzeno, per interventi sull'immobile.**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Pag. di 8 RIFERIMENTO: 2015-S167-00161

SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

Prot. n. 82/2015-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 113 DI DATA 26 Novembre 2015

O G G E T T O:

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2. assegnazione di un contributo di euro 157.115,22 all'Ente gestore della scuola dell'infanzia di Banco - Casez, Comune di Sanzeno, per interventi sull'immobile.

IL DIRIGENTE

vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, concernente "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", che prevede, in particolare all'articolo 106, comma 2, l'erogazione da parte della Provincia di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate, demandandone l'attuazione ad apposito regolamento;

visto il Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione di cui al D.P.G.P. n. 18-20/Leg. di data 28 settembre 2009, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 52 di data 22 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 6 gennaio 2010;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 16 del 15 gennaio 2010, così come modificata con atti n. 888 di data 23 aprile 2010, n. 1695 di data 5 agosto 2011 e n. 550 di data 11 aprile 2014, recante le direttive per la concessione dei contributi di cui trattasi, la quale prevede, in particolare che con il provvedimento di approvazione dell'elenco delle opere ammissibili a contributo vengano fissati i termini per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo, fino ad un massimo di 9 mesi, termine prorogabile da parte del Dirigente del servizio competente in materia di edilizia scolastica, in via eccezionale e su motivata richiesta scritta, fino ad un massimo di ulteriori 9 mesi;

vista la domanda del legale rappresentante dell'Ente gestore della Scuola Materna "Vittorio Donati" di Banco - Casez nel Comune di Sanzeno pervenuta al Servizio provinciale competente il giorno 29 dicembre 2014 al fine di ottenere un contributo per alcuni interventi di messa a norma (rifacimento completo della copertura, rifacimento del solaio in prossimità dell'area esterna e consolidamento delle murature di contenimento dell'area stessa, sostituzione della caldaia) dell'edificio scolastico di proprietà della Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Sanzeno e concesso nella disponibilità dell'ente gestore con contratto di comodato, lavori che comportano una spesa complessiva prevista di euro 291.684,24;

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione n. 40 di data 30 aprile 2015 e successiva modifica n. 111 di data odierna, con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi di edilizia scolastica ammessi a contribuzione provinciale per l'anno 2015 ed ammesso, nel particolare secondo la disciplina dettata dalle precitate deliberazioni n. 16/2010, n. 888/2010, n. 1695 del 5 agosto 2011 e n. 550 del 11 aprile 2014, la suddetta domanda per l'importo di euro 196.394,02, indicando, causa mero errore materiale, l'errato codice fiscale del beneficiario 82001820220, anziché il giusto codice 83001820220;

considerato che la medesima determinazione ha stabilito la data del 31 agosto 2015, quale termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria ai fini della concessione del contributo;

vista quindi la documentazione pervenuta al Servizio competente in data 27 agosto 2015 dalla quale risulta confermato un valore complessivo dell'intervento di euro 291.684,24;

considerato che, alla luce dell'esame tecnico esperito di data 14 ottobre 2015, il valore dell'opera è ritenuto meritevole di approvazione dal punto di vista tecnico nell'importo complessivo di euro 291.684,24 e dal punto di vista economico nell'importo di euro 196.394,02, pari a quello ritenuto ammissibile a contributo in sede di approvazione dell'elenco;

dato quindi atto che la percentuale di contribuzione provinciale calcolata nella misura dell'80% di euro 196.394,02 corrisponde ad euro 157.115,22;

visto l'articolo 107, comma 2, della legge provinciale n. 5/2006 secondo il quale sulle strutture adibite a scuole dell'infanzia equiparate di proprietà di enti diversi dai comuni, oggetto di interventi edilizi realizzati con i contributi provinciali di cui all'articolo 106 della medesima legge, è costituito un vincolo di destinazione ad uso scolastico la cui durata, non inferiore a cinque anni e non superiore a venticinque anni, decorre dalla data di fine dei lavori ed è commisurata all'entità dei contributi concessi, in base a quanto previsto al punto XVII dell'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 16 del 15 gennaio 2010, modificata con atti n. 888 di data 23 aprile 2010, n. 1695 di data 5 agosto 2011 e n. 550 di data 11 aprile 2014;

dato atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo a campione, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 4 ottobre 2002, n. 2389 e s.m.i., e che pertanto i beneficiari hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di 5 anni a decorrere dall'ultimo pagamento e che in caso di smarrimento è fatto obbligo all'interessato di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentono di procedere in ogni modo alle verifiche di competenza;

dato altresì atto che prima dell'effettuazione dei controlli di cui al precedente paragrafo, qualora il beneficiario rilevi la presenza di irregolarità od omissioni sulle dichiarazioni presentate, lo stesso può provvedere alla regolarizzazione o al completamento delle dichiarazioni medesime;

visto l'articolo 71 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento" il quale prevede che al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di contenere la formazione dei residui passivi, la Giunta

provinciale provvede a fissare, qualora non stabiliti ai sensi delle leggi o dei criteri di settore, termini per l'effettivo avvio degli interventi e per la rendicontazione prevedendo, in caso d'inosservanza degli stessi, la revoca totale o parziale degli interventi finanziari nonché la riduzione o la revoca dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate;

viste le direttive emanate per accelerare il completamento delle procedure di spesa ed in particolare per la fissazione dei termini per i trasferimenti finanziari per specifiche opere o interventi di cui all'allegato 2 della deliberazione dalla Giunta provinciale n. 1980 di data 14 settembre 2007 relativamente all'avvio e alla rendicontazione degli interventi stessi, nonché la citata deliberazione n. 550 di data 11 aprile 2014, per le quali nel caso specifico non è necessario fissare il termine di avvio e che, tra l'altro, disciplinano i termini di rendicontazione e le eventuali proroghe;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1381 di data 11 agosto 2014 con la quale sono stati aggiornati i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi e delle strutture competenti per l'istruttoria dei medesimi, ai sensi degli articoli 3, comma 2 bis e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la quale stabilisce per la concessione del contributo di cui trattasi il termine di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della documentazione necessaria;

considerato che ai fini del rilascio dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da parte del Commissariato del Governo, è stata effettuata la richiesta con lettera prot. 600446 dd. 23 novembre 2015 a seguito dell'acquisizione dei dati da parte dell'ente beneficiario del contributo con nota prot. 589052 dd. 17 novembre 2015, ricevuti in data 20 novembre 2014 prot. n. 597356;

visto l'articolo 92, commi 2 e 3 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, approvato con Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

considerato lo stanziamento delle risorse finanziarie in oggetto sull'esercizio in corso e che le stesse sono destinate alla realizzazione di un intervento di messa a norma di un immobile adibito ad attività scolastica, si ravvisa l'opportunità di adottare il presente provvedimento subordinandone l'efficacia al decorso del termine di cui all'art. 92 comma 2 primo periodo del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, stante il disposto del successivo comma 3;

dato atto che la concessione del contributo di cui al presente provvedimento è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi del citato art. 92, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, potendo essere revocato in caso di esito sfavorevole della verifica antimafia in corso e fermo restando quanto altresì previsto dal successivo comma 4 del menzionato articolo;

vista la deliberazione n. 2675 di data 20 dicembre 2013 con la quale la Giunta Provinciale ha impartito le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 prevedendo tra l'altro, con riferimento alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, che la Provincia assicuri la pubblicità sulla rete internet dei seguenti dati: nome, cognome, dati fiscali (codice fiscale, ragione sociale, partita IVA) del beneficiario, l'importo, la norma o il titolo alla base dell'attribuzione, la struttura e il responsabile del relativo procedimento amministrativo, nonché la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

**d e t e r m i n a**

di modificare l'elenco interventi per l'anno 2015 allegato parte integrante della propria determinazione n. 40 di data 30 aprile 2015 e successiva modifica n. 111 di data odierna al fine di correggere l'errore materiale riferito al codice fiscale dell'ente beneficiario del contributo della scuola dell'infanzia di Casez di Sanzeno, corrispondente al codice numerico 83001820220;

di concedere all'Ente gestore della Scuola Materna "Vittorio Donati" di Banco - Casez nel Comune di Sanzeno, onlus, codice fiscale 83001820220, il contributo di euro 157.115,22 pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile di euro 196.394,02, per alcuni interventi di messa a norma dell'edificio scolastico adibito a scuola infanzia di proprietà della Parrocchia di Santi Pietro e Paolo di Sanzeno e concesso nella disponibilità dell'ente gestore con contratto di comodato, nel rispetto delle direttive approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 16 del 15 gennaio 2010, così come modificata con atti n. 888 di data 23 aprile 2010, n. 1695 di data 5 agosto 2011 e n. 550 di data 11 aprile 2014;

di dare atto che ai fini della concessione di cui al punto 2. è stata chiesta l'informazione antimafia di cui all'articolo 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al decorso del termine previsto dall'art. 92, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto secondo quanto riportato in premessa;

di dare atto che il contributo è concesso sotto condizione risolutiva ai sensi del citato art. 92, c. 2 e 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, potendo essere revocato in caso di esito sfavorevole della verifica antimafia in corso e fermo restando quanto altresì previsto dal successivo comma 4 del menzionato articolo;

di autorizzare la corresponsione del contributo di cui al punto 2) nel seguente modo, nei limiti dell'impegno assunto con il presente provvedimento e della disponibilità di cassa:

a) il primo acconto del 10% del contributo, pari a euro 15.711,52, su presentazione:

a1) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del beneficiario del contributo provinciale, attestante l'avvenuto inizio dei lavori;

oppure,

di una lettera, a firma del beneficiario, di richiesta del primo acconto del contributo, con allegata la certificazione di inizio dei lavori, a firma del direttore dei lavori;

a 2) della dichiarazione congiunta del proprietario e dell'ente gestore di aver provveduto, qualora necessario, all'adeguamento della durata del contratto di comodato rispetto alla durata del vincolo di destinazione ad uso scolastico;

b) il secondo acconto del 25% del contributo, pari a euro 39.278,81, su presentazione:

della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante che i lavori sono stati realizzati per almeno il 35% della spesa totale ammessa a contributo;

oppure,

di una lettera, a firma del beneficiario, di richiesta del secondo acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 35% della spesa totale ammessa a contributo;

c) il terzo acconto del 25% del contributo, pari a euro 39.278,81, su presentazione:

della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante che i lavori sono stati realizzati per almeno il 60% della spesa totale ammessa a contributo;

oppure,

di una lettera, a firma del beneficiario, di richiesta del terzo acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 60% della spesa totale ammessa a contributo;

d) il quarto acconto del 30% del contributo, pari a euro 47.134,57, su presentazione:

della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante l'ultimazione dei lavori previsti in progetto e finanziati;

oppure,

di una lettera, a firma del beneficiario, di richiesta del quarto acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta ultimazione dei lavori;

e) il saldo del contributo, pari a euro 15.711,51, secondo una delle seguenti modalità:

1. dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, da parte della struttura provinciale competente, che redige apposito verbale.

In questo caso il beneficiario dovrà presentare la lettera di comunicazione della conclusione dei lavori e di richiesta del saldo del contributo, e provvede all'invio degli atti di contabilità finale (contabilità a consuntivo,

redatta sulla base delle quantità effettivamente eseguite, fatture o documenti di spesa, quietanze di pagamento, comprese quelle relative alle spese tecniche, almeno per un importo pari alla spesa ammessa, dichiarazione di regolare esecuzione delle opere a firma del direttore dei lavori, ecc.);  
oppure 2. su presentazione della perizia asseverata di un professionista abilitato concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere ed il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta e regolarmente quietanzata. In questo caso il beneficiario dovrà presentare al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, la lettera di comunicazione della conclusione dei lavori e di richiesta del saldo del contributo;

Nel caso l'opera in questione sia stata realizzata con il concorso di operatori del volontariato, il beneficiario delle agevolazioni provvede, ai fini della corresponsione del saldo del contributo, alla rendicontazione delle spese sostenute, con riferimento all'entità dell'agevolazione concessa, presentando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il beneficiario attesta che l'opera è stata eseguita con il concorso di operatori del volontariato e che per la realizzazione della medesima non ha fruito di altra agevolazione prevista dalle leggi provinciali;
- b) 1) dichiarazione del direttore dei lavori attestante la spesa finale sostenuta e regolarmente quietanzata, la regolare esecuzione dell'opera, l'elenco degli interventi realizzati con il volontariato nonché il valore dei medesimi e che il valore dell'investimento realizzato con il concorso del volontariato è pari almeno alla spesa ammessa ad agevolazione;  
oppure,  
perizia asseverata di un professionista abilitato attestante i predetti elementi di cui al punto 1);

di fissare il termine per la rendicontazione in 24 mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento di concessione, dando atto che in caso di inosservanza si provvederà secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 di data 14 settembre 2007 e n. 16 di data 15 gennaio 2010, modificata con atti n. 888 di data 23 aprile 2010, n. 1695 di data 5 agosto 2011 e n. 550 di data 11 aprile 2014;

di confermare il vincolo venticinquennale di destinazione ad uso scolastico dell'immobile oggetto dei lavori, individuato sulla p.ed. 131, p.m. 2, P.T. 418 2, C.C. Casez, per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di fine lavori, nel rispetto di quanto previsto al capo XVII della deliberazione della Giunta Provinciale n. 16/2010, modificata con atti n. 888/2010, n. 1695 del 5 agosto 2011 e n. 550 del 11 aprile 2014;

di dare atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo a campione, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 4 ottobre 2002, n. 2389 e s.m.i., e che pertanto i beneficiari hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di 5 anni a decorrere dall'ultimo pagamento e che in caso di smarrimento è fatto obbligo all'interessato di comunicarlo tempestivamente, nonché di evidenziare gli elementi che consentono di procedere in ogni modo alle verifiche di competenza;

di dare altresì atto che prima dell'effettuazione dei controlli di cui al precedente punto 8), qualora il beneficiario rilevi la presenza di irregolarità od omissioni sulle dichiarazioni presentate, lo stesso può provvedere alla regolarizzazione o al completamento delle dichiarazioni medesime;

di imputare la spesa complessiva di euro 157.115,22 derivante dalla presente determinazione al capitolo 251050 del bilancio 2015 ai sensi dell'articolo 55, comma 4, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e dell'articolo 26, comma 3, del relativo regolamento di contabilità;

di dare atto che il procedimento avviato come indicato in premessa, termina con il presente provvedimento e che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio;

ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

LC

IL DIRIGENTE  
Roberto Ceccato